

ACCORDO QUADRO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA con sede legale in Ferrara, Via Ariosto, 35 44121, C.F. n. 80007370382, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Giorgio Zauli (d'ora innanzi denominata "Università")

e

ALGA&ZYME FACTORY s.r.l., con sede legale in Ferrara, Via Luigi Borsari n. 46 – C.A.P. 44121, P. IVA n. 01923280380 rappresentata dall'Amministratore Delegato pro tempore Dr. Franco Fornasari (d'ora innanzi denominata "Società")

congiuntamente denominate "Parti"

PREMESSO CHE

- l'Università ha tra i propri fini istituzionali lo sviluppo e la diffusione della cultura, delle scienze e dell'istruzione superiore attraverso l'esercizio inscindibile delle attività di ricerca e di insegnamento e la collaborazione scientifica e culturale con istituzioni italiane e straniere;
- l'Università, al fine di consentire l'acquisizione di nuove conoscenze, fondamento dell'insegnamento universitario, fornisce gli strumenti necessari allo svolgimento della ricerca scientifica di base e applicata;
- gli obiettivi sopradescritti si realizzano anche attraverso la capacità di fare sistema sulla frontiera della ricerca e della formazione negli ambiti dell'eccellenza presenti nell'Ateneo e nel sistema socio economico territoriale, quindi potenziando la collaborazione con i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio e favorendo la cooperazione nell'ambito di progetti di ricerca in partnership di interesse comune;
- la Società ALGA&ZYME FACTORY ha ad oggetto attività di ricerca e sviluppo mirate ad elaborare soluzioni biotecnologiche innovative per impianti e processi che migliorino la sostenibilità ambientale ed economica dei settori agro-industriale, agro-energetico, cosmeceutico e nutraceutico e in particolare si occupa di microalghe per depurare il carico di azoto dei rifiuti da allevamenti di animali e di enzimi prodotti in piante di tabacco, per migliorare e accelerare la decomposizione di rifiuti organici contenenti cellulosa e favorire così la produzione di biogas;
- la Società può fornire un contributo all'attività didattica sia in termini di disponibilità del proprio staff per lo svolgimento di attività formativa, sia come offerta di applicazioni pratiche per studi specifici quali tesi, progetti ed elaborati di laurea, ecc. e favorire attività tecnico-pratiche a compendio della formazione accademico-professionale degli studenti anche al fine di fornire loro l'opportunità di una migliore conoscenza del mondo del lavoro;
- la Società è interessata a collaborare con l'Università:
 - per far crescere ulteriormente la propria cultura orientata al cambiamento, al miglioramento continuo e all'innovazione (di prodotto, di processo, tecnologica, organizzativa);
 - per lo sviluppo delle potenzialità di figure professionali giovani e qualificate, anche allo scopo di rendere disponibili al contesto produttivo operatori particolarmente specializzati;
 - per sperimentare nuove forme di collaborazione tendenti a promuovere e consolidare un più solido e duraturo rapporto tra impresa e Università quale strumento per trasferire conoscenza e fare sistema sul territorio;

VISTI

- l'art. 4 dello Statuto dell'Università degli Studi di Ferrara, ai sensi del quale l'Università, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, stipula convenzioni anche con enti privati;
- che l'Università di Ferrara si impegna a sviluppare "il paradigma della Sostenibilità", come formalmente dichiarato dal Senato Accademico con delibera del 25 gennaio 2011, nei vari campi di competenza dell'Ateneo e tra questi in particolare nelle azioni volte all'aumento dell'efficienza energetica e alla diminuzione dei rifiuti e dell'inquinamento, e che pertanto l'accordo in parola si armonizza pienamente

nel quadro globale delle attività sostenibili e delle pratiche virtuose del nostro Ateneo, finalizzate a perseguire uno sviluppo sostenibile sempre più armonico e razionale, espresse nel “Piano della sostenibilità di Ateneo 2015”;

**TUTTO CIÒ PREMESSO E VISTO, CONVENGONO E
STIPULANO QUANTO SEGUE**

Art. 1

Premesse

Le premesse al presente accordo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Art. 2

Oggetto

L'Università e la Società intendono instaurare un rapporto di collaborazione a carattere continuativo, che copra uno spettro temporale pluriennale, nell'ambito del quale promuoveranno la collaborazione reciproca, ed eventualmente con terze parti, in attività di ricerca, sviluppo ed innovazione nel campo delle biotecnologie innovative applicate a impianti e processi atti a migliorare la sostenibilità ambientale ed economica dei settori agro-industriale, agro-energetico, cosmeceutico e nutraceutico.

In particolare, le Parti intendono collaborare nello svolgimento in partnership di specifici progetti di ricerca da concordare ai sensi del presente accordo; tali collaborazioni potranno articolarsi nelle forme di seguito, a mero titolo esemplificativo, indicate:

- a) condivisione di scenari tecnologici e individuazione di priorità per la ricerca congiunta;
- b) partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali, con particolare attenzione ai Programmi Quadro della Commissione Europea;
- c) collaborazione per specifici progetti di ricerca finanziati dalla Società;
- d) consulenze tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici;
- e) collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto attraverso le reti internazionali a cui l'Università e la Società partecipano;
- f) promozione di attività di diffusione di cultura scientifica e tecnologica sul territorio;
- g) promozione della cultura del management dell'innovazione.

Per tali attività gli obblighi delle Parti saranno definiti di volta in volta attraverso specifici accordi attuativi, di cui al successivo art. 4.

Art. 3

Referenti

Per l'attuazione dell'attività del presente accordo ciascuna delle Parti designa un referente al fine di definire congiuntamente l'andamento dell'accordo stesso e di verificarne periodicamente la realizzazione.

Art. 4

Accordi attuativi

La collaborazione tra l'Università e la Società è attuata tramite la stipula di successivi appositi accordi attuativi, relativi a tematiche ed attività di volta in volta concordate e che in ogni caso richiameranno e rispetteranno il presente accordo.

Gli accordi attuativi disciplinano in particolare i contenuti e gli obiettivi delle attività, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria, precisano gli impegni esemplificati all'articolo 2 e individuano i referenti e le strutture di ciascuna delle Parti alle quali detti impegni dovranno essere imputati, nonché la provenienza delle risorse finanziarie e dei mezzi strumentali necessari e le modalità di utilizzo delle conoscenze e dei risultati acquisiti.

Art. 5

Oneri Finanziari

Il presente accordo non comporta oneri finanziari a carico delle Parti.

Art. 6

Diritti di Proprietà intellettuale

Le Parti convengono che la titolarità di qualunque eventuale risultato inventivo, brevettabile o tutelabile attraverso altre privative industriali, derivante dall'esecuzione di attività svolte in attuazione del presente Accordo, nonché le modalità di utilizzo e di diffusione delle conoscenze, sarà espressamente regolata nelle specifiche convenzioni attuative di cui all'art. 3. nel rispetto e coerentemente con la normativa vigente in materia di proprietà industriale D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

Art. 7

Riservatezza

Le Parti si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, e informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del presente accordo.

Art. 8

Sicurezza

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81, si stabilisce che i datori di lavoro delle Parti assumano tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale ospitato presso le rispettive sedi.

Il datore di lavoro di ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra Parte gli elenchi dei soggetti che svolgono attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria.

Si demanda a singoli accordi la definizione dei soggetti ai quali attribuire le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii.

Art. 9

Coperture assicurative

L'Università dà atto che il personale universitario e gli studenti che svolgeranno le attività oggetto della presente Convenzione presso i locali della ALGA&ZYME FACTORY s.r.l., sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

ALGA&ZYME FACTORY s.r.l. garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con il presente accordo presso i locali dell'Università.

Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui al precedente comma con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Art. 10

Durata, recesso ed eventuale rinnovo

Il presente accordo ha durata quinquennale a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile per ugual periodo a seguito di accordo scritto tra le Parti e previa delibera dei rispettivi organi competenti.

Ciascuna Parte ha diritto di recedere motivatamente dal presente accordo previa comunicazione scritta, con lettera PEC. Il recesso ha efficacia a partire da un mese dalla data della relativa comunicazione e non è produttivo di effetti automatici sugli eventuali accordi attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla rispettiva risoluzione, dai relativi atti.

È inoltre fatta salva la conclusione delle attività in essere al momento della scadenza dell'accordo.

Art. 11

Modifiche

Il presente Accordo può essere modificato ed esteso nei suoi contenuti, in qualunque momento, previo accordo scritto tra le parti.

Art. 12

Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente accordo e agli accordi attuativi di cui all'art. 4, in conformità alla normativa vigente.

Art. 13
Controversie

Le Parti si impegnano a definire amichevolmente eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o esecuzione della presente convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile addivenire ad una soluzione in via amichevole, è competente il Foro di Ferrara in via esclusiva.

Art. 14
Oneri finanziari

Il presente accordo non comporta alcun onere finanziario a carico delle Parti.

Gli eventuali oneri sono determinati dalle specifiche convenzioni attuative di cui al precedente art. 4, che individuano anche la struttura/e di ciascuna Parte alla quale detti oneri sono imputati.

Art. 15
Sottoscrizione, bollo e registrazione

Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/86, a cura e a spese della parte richiedente.

Le spese di bollo, ai sensi del D.P.R. 642/72, sono a carico delle Parti

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo, data FERRARA 01 MAR. 2016

Università degli Studi di Ferrara
Il Rettore
Prof. Giorgio Zauli



ALGA&ZYME FACTORY s.r.l.,
L'Amministratore Delegato
Dott. Franco Fornasari

